



COMUNE DI SAN MAURO CILENTO

Comune d'Europa in Provincia di Salerno - [Patrimonio dell'Unesco](#)
NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI - BANDIERA BLU 2016
CAP 84070 - Via Serra, 18 - P. IVA 0077404 065 3 - C.F. 8100121 065 7
☎ 0974.903161 - 📠 0974.903303 Cell. 334 2999422 - PEC demografici.sanmaurocilent@asmepec.it
www.sanmaurocilent.gov.it

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Approvato con Delibera Commissario Straordinario n.09 del 19.03.2019

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di San Muro Cilento

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetti passivi, esenzioni, vantaggi.....	4
Articolo 4 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	5
Articolo 5 - Tariffe	6
Articolo 6 - Pagamento e versamento dell'imposta.....	6
Articolo 7 - Dichiarazioni periodiche.....	7
Articolo 8 - Controlli	7
Articolo 9 - Rimborsi.....	7
Articolo 10 - Sanzioni.....	8
Articolo 11 - Riscossione coattiva	8
Articolo 12 - Contenzioso	9
Articolo 13 - Funzionario Responsabile	9
Articolo 14 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento.....	9
Articolo 15 - Disposizione transitoria e forfetizzazione	9
Articolo 16 - Entrata in vigore.....	10

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Per l'anno 2019, l'applicazione dell'imposta decorre dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente. A partire dal 2020, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune di San Mauro Cilento:
 - a) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - b) miglioramento ed incremento di iniziative e servizi concernenti direttamente il settore turistico, idonei, a promuovere il turismo in Italia e d all'estero, a vantaggio del territorio comunale ed a qualificare l'offerta turistica, quali tra l'altro: la qualificazione ed il rafforzamento di servizi di accoglienza turistica e di informazione (cd. infopoint), il coordinamento dell'offerta turistica privata con le istituzioni, la predisposizione di iniziative ed adeguato materiale promozionale;
 - c) manutenzione, promozione, valorizzazione, fruizione e tutela di beni ambientali, paesaggistici, culturali, monumentali ed artistici;
 - d) ideazione, promozione e realizzazione di eventi culturali annuali, quali mostre, festival, rassegne teatrali, convegni ed altre iniziative in grado di incrementare l'afflusso turistico nel Comune di San Mauro Cilento e di rendere gradevole agli ospiti la permanenza a San Mauro Cilento;
 - e) istituzione di servizi pubblici locali idonei a favorire la mobilità sull'intero territorio comunale;
 - f) promozione di iniziative volte a facilitare l'ingresso e la permanenza sul territorio comunale di soggetti diversamente abili, compresi i relativi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - g) progetti di sviluppo legati al turismo;

- h) interventi promozionali, per scoprire e mantenere vive le manifestazioni e le attività tradizionali legate ai prodotti agricoli, all'enogastronomia, alla cultura, alla musica, all'arte e all'artigianato;
 - i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e disabili durante i periodi di bassa stagione;
 - j) spese connesse al controllo ed alla vigilanza, anche ambientale, del territorio nonché all'accertamento circa il pagamento della tassa di soggiorno;
 - k) studi, progetti ed opere relativi al litorale marino, studi e progetti inerenti alla pianificazione dell'utilizzo della spiaggia nonché ogni altra attività connessa all'utilizzo e riqualificazione dell'arenile;
 - l) ogni attività ed opera collegabile all'attività turistica.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di San Mauro Cilento nel periodo **1 giugno - 30 settembre**;
5. Ai fini di cui al comma 2 del presente regolamento, costituiscono strutture ricettive:
- a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
 - b) gli agriturismi e attività ricettive in case rurali (country house);
 - c) gli ostelli per la gioventù;
 - d) esercizi di affittacamere;
 - e) i bed & breakfast;
 - f) i campeggi;
 - g) i villaggi turistici all'aria aperta;
 - h) le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
 - i) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
 - j) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali e/o breve di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017), appartamenti per vacanze;
 - k) rifugi;
 - l) ogni altra struttura turistico ricettiva;
6. L'imposta è dovuta per ogni pernottamento e per ogni persona che soggiorna in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;
7. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Articolo 3 - Soggetti passivi, esenzioni, vantaggi

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di San Mauro Cilento e sia non residente.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella

legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

3. Sono esenti dall'imposta:

- a) i minori, fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
- c) i portatori di handicap, grave ai sensi dell'art.3, comma 3, L. n.104/92, compreso un accompagnatore;
- d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- f) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
- g) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- h) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di San Mauro Cilento;
- i) una guida ed un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;

4. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al precedente comma 3, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e f), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e smi, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere c), d) e e) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì, dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 4 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2 del presente regolamento provvedono alla riscossione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi ed al versamento delle somme riscosse al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni previste dal presente regolamento;
2. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a informare i propri ospiti, in appositi spazi visibili a tutti, del presente Regolamento, dell'applicazione delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196;

3. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a conservare la documentazione inerente all'imposta per 5 anni.

Articolo 5 - Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento nella seguenti misure:
 - a) **€ 0,80** a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 3, lettera a) **per il mese di giugno, luglio e settembre;**
 - b) **€ 0,60** a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 3, lettere b), c), d), e), f), g) e k) **per il mese di giugno, luglio e settembre;**
 - c) **€ 0,50** a pernottamento a persona per tutte le altre strutture ricettive **per il mese di giugno, luglio e settembre;**
 - d) **€ 1,00** a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 3, lettera a) **per il mese di agosto;**
 - e) **€ 0,80** a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 3, lettere b), c), d), e), f), g) e k) **per il mese di agosto;**
 - f) **€ 0,70** a pernottamento a persona per tutte le altre strutture ricettive **per il mese agosto;**
2. La misura dell'imposta di soggiorno potrà essere modificata annualmente con deliberazione da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

Articolo 6 - Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art.2, comma3, corrispondono l'imposta al gestore della strutture, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse;
2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art.7, i singoli componenti di ciascun gruppo;
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di San Mauro Cilento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui i soggetti di cui al precedente comma 1, l'hanno versata con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino di c/c postale o bonifico bancario su conti correnti indicati sul sito internet del Comune di San Mauro Cilento nella sezione indicata all'Imposta di Soggiorno;
 - b) mediante modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241 del 09/07/1997;
4. Il gestore della struttura ricettiva, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo e con le modalità di cui all'art.7 del presente regolamento, è tenuto ad indicare e comunicare al

Comune i nominativi dei soggetti passivi che omettano o rifiutino di effettuare il pagamento, totale o parziale dell'imposta. Il Comune provvede al recupero dell'imposta ed applica le sanzioni di cui all'art.10 del presente regolamento.

Articolo 7 - Dichiarazioni periodiche

1. I soggetti di cui all'art.4 del presente regolamento hanno l'obbligo di dichiarare al Comune entro 5 giorni dall'inizio del rapporto tra l'ospite e la struttura ricettiva, il numero, le generalità e la cittadinanza di coloro che pernottano (o hanno pernottato) presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.3, l'imposta dovuta e le ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 sono effettuate esclusivamente ed obbligatoriamente mediante utilizzo di procedure web su sito internet del Comune di San Mauro Cilento. Tuttavia, nelle more di attivazione del sito del comune, le dichiarazioni di cui al comma 1, potranno essere presentate su modello cartaceo predisposto dall'Ente.

Articolo 8 - Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7;
2. I soggetti di cui all'art.4 del presente regolamento, se richiesti dal Comune, sono tenuti ad esibire e rilasciare copia delle attestazioni di cui all'art.3, comma 3, delle quietanze di cui all'art.6, comma 1, dei documenti attestanti il versamento ai sensi dell'art.6, comma 2, dei documenti di cui all'art.4, comma 3, nonché delle dichiarazioni di cui all'art.7 del presente regolamento e delle relative ricevute di trasmissione al Comune;
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può inviare ai soggetti di cui all'art.4 personale abilitato ed autorizzato al controllo oppure questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Articolo 9 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti

- dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.7 relativa al periodo nella quale essa è stata effettuata;
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
 3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art.1, comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n.296. La misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale;
 4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 10 (dieci).

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 4, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 4, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non pagate o versate, sono riscosse mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/73 o

ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639 del 1910 o secondo ogni altra normativa vigente.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

Articolo 13 - Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento della Giunta, sentito il Responsabile del Settore Finanziario, è nominato il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno;
2. Il Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia contabili;
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse;
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
4. Il Comune fornisce agli interessati le informazioni necessarie alla gestione dell'imposta sul proprio sito informatico e presso i propri uffici.

Articolo 15 - Disposizione transitoria e forfetizzazione

1. Al fine di permettere l'adeguamento alla normativa del Regolamento, anche da parte degli operatori extralberghieri con più ridotte risorse umane e strumentali, in via transitoria per il periodo **Giugno-Settembre 2019**, i gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art.2, lett. j), potranno dichiarare, in deroga al criterio ordinario di imposizione, entro i 10 giorni precedenti ciascun mese, di scegliere il pagamento forfettario di una somma pari a quanto dovuto per ciascun appartamento per l'imposta di soggiorno, dell'intero mese successivo indipendentemente dagli eventuali ospiti;
2. Il pagamento va effettuato, a pena di decadenza dalla forfetizzazione, entro il termine della dichiarazione, senza condizioni ed a prescindere dall'effettiva successiva

- locazione dell'appartamento (cd. "vuoto per pieno") secondo lo standard medio per ogni stanza (esclusi cucina e servizi) di 3 persone (di cui 2 paganti ed una esente) e di giorni 22 di imposta dovuta nel mese. Il pagamento di tale somma da parte del gestore comporta, per il periodo di riferimento, l'inapplicabilità della disciplina ordinaria prevista dal presente Regolamento esentando il gestore solo dagli adempimenti del Regolamento, ma non da quelli previsti da ogni altra disposizione;
3. La dichiarazione di forfetizzazione va proposta con apposito modello predisposto dal responsabile dell'imposta comunale di soggiorno, a cui va allegata la ricevuta di pagamento con le modalità ivi previste;
 4. Effettuata la scelta del regime forfettario per un primo mese, non è ammesso il successivo passaggio al regime ordinario fino al termine dichiarato di chiusura dell'attività per la stagione in corso;
 5. Per i gestori di cui al comma 1 rimane salva la facoltà di adottare la disciplina ordinaria in tema di imposta di soggiorno, disposta dal presente Regolamento.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente;